



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

presidenza

DOCUMENTO INFORMATIVO sul TIROCINIO presso il Tribunale di Venezia ex art. 73 D.L. n. 69/2013, come mod. dalla L. n. 98/2013

Il presidente del Tribunale,

Viste le recenti modifiche apportate all'art. 73 del D.L. n. 69/2013 dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con mod. nella L. n. 114/2014, e ritenuto di dover provvedere alla modifica della regolamentazione dell'attività formativa da svolgersi presso il Tribunale, inizialmente disciplinata con provvedimento del 20.12.2013 – Prot. 015/14 dell' 8.1.2014;

dispone le seguenti modalità di

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE di VENEZIA

Art. 1 - Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Venezia

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-

pratica presso il Tribunale ordinario di Venezia della durata complessiva di diciotto mesi.

Art. 2 – Individuazione dei magistrati affidatari

1. Lo stage formativo può essere svolto presso i magistrati del settore civile e del settore penale. Potranno essere esclusi dall'attività di magistrato formatore, previa richiesta, soltanto coloro che siano già destinatari di provvedimenti di esonero e/o di riduzione del carico di lavoro giudiziario.

2. Con cadenza semestrale, il Presidente del Tribunale provvede ad individuare i magistrati formatori, anche sulla base della disponibilità espressa da ciascun giudice. La scelta dei magistrati affidatari per ciascun settore (civile e penale) sarà effettuata a rotazione fra quelli individuati, secondo il criterio dell'anzianità nelle funzioni.

3. Successivamente sarà dato apposito avviso del numero massimo di tirocinanti da avviare alla formazione e del termine di presentazione delle domande d'ammissione.

4. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di un tirocinante. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

5. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.

6. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

Art. 3 - Domanda degli aspiranti

1. Per l'accesso allo stage i soggetti interessati devono presentare, nel termine di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, domanda indirizzata al Presidente del Tribunale secondo il modulo approvato dal Ministero, qui allegato.
2. Nella domanda può essere espressa dall'aspirante una preferenza ai fini dell'assegnazione di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
3. Nel caso in cui non risulti possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di legge, verrà predisposta una graduatoria, riconoscendo preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dall'art. 1 si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea e a precedenti periodi di pratica forense o di tirocinio svolti presso gli uffici giudiziari o l'Avvocatura dello Stato.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Gli ammessi allo stage sono affidati ad un magistrato coordinatore, il dott. Angelo Risi, designato dal Presidente, che organizza il tirocinio, individuando i singoli magistrati formatori e collaborando con gli stessi per la predisposizione del progetto formativo.
2. Gli stagisti assistono e coadiuvano il magistrato formatore nel compimento delle ordinarie attività. L'impegno richiesto è di almeno 30 ore settimanali.
3. L'attività degli stagisti si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

5. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

6. I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

7. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato coordinatore o del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

8. In caso di trasferimento o altro impedimento del magistrato formatore, il Presidente provvede ad assicurare la prosecuzione dell'attività formativa del tirocinante sotto la guida di altro magistrato.

Art. 5 – Altre attività svolte dal tirocinante

1. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e nel rispetto dell'impegno orario di cui all'articolo precedente. Il Presidente del Tribunale valuterà tale compatibilità in concreto ed in considerazione dei modi e dei tempi necessari all'avvio e alla proficua prosecuzione dell'attività formativa presso l'ufficio giudiziario.

2. Qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con il competente Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Art. 6 - Incompatibilità

1. I tirocinanti non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono o hanno svolto l'eventuale pratica forense.

2. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'Avvocato presso il quale si svolge la pratica forense di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

3. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi al Tribunale di Venezia, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Art. 7 – Relazione del magistrato affidatario

1. Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Presidente del Tribunale; il quale, in caso di esito positivo, rilascia al tirocinante apposita attestazione, considerati anche eventuali periodi di formazione svolti presso altri uffici giudiziari o l'Avvocatura dello Stato.

2. L'attestazione riguardante l'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Tale attestazione è altresì produttiva degli effetti previsti dall'art. 73, co. 13, 14, 15, 16 del D.L. n. 69 del 21.6.2013, conv. con modif. dalla L. n. 98 del 9.8.2013, e dall'art. 5, comma 2-bis della Legge n. 374 del 1991.

Art. 8 – Apporto finanziario di terzi

1. Al fine di favorire l'accesso allo stage, il Tribunale di Venezia, nella persona del Presidente o di suo delegato, solleciterà l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, stipulando specifiche convenzioni che tengano conto delle domande presentate dagli aspiranti stagisti.

Art. 9 – Delega di funzioni

Le funzioni di concreta gestione dell'attività formativa disciplinata dal presente regolamento facenti capo al Presidente del Tribunale vengono delegate, per ragioni organizzative, al presidente di Sezione, dott. Angelo Risi.

Venezia, 12/11/2014

Il Presidente
Dott. Arturo Toppan

